



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO	PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
SETTORE	PIANIFICAZIONE URBANISTICA

DETERMINAZIONE

N. <u>103</u> / gen. del <u>25 GEN. 2013</u>	N. <u>8</u> del <u>25-01-2013</u>
--	-----------------------------------

Oggetto: Affrancazione canone di natura enfiteutica, art. 33 Regio Decreto 26 febbraio 1928 n. 332.
Ditta : LECCISI Giampaolo e accertamento entrate.

L'anno duemilatredici, addì 22 del mese di gennaio, alle ore 12,00 nel proprio ufficio

IL CAPO SETTORE

Visto che l'enfiteusi è un diritto reale di godimento su fondo altrui, con l'obbligo di migliorarlo e di pagare un canone annuo, disciplinato dal Codice Civile, articoli 957 e seguenti.

Visti gli articoli 9 e 10 della Legge 16 giugno 1927 n. 1766 sul riordinamento degli usi civici, che disciplina l'istituto della legittimazione dei terreni di proprietà collettiva mediante l'imposizione di un canone di natura enfiteutica;

Visto l'art. 33 del R.D.L. 26 febbraio 1928, n. 332, recante il Regolamento per l'esecuzione della Legge n. 1766/27 sul riordinamento degli usi civici, che all'art. 33 ha disciplinato l'affrancazione dei canoni imposti ai sensi degli articoli 7 e 10 della Legge;

Visto quanto sancito dalla Cassazione Civile, Sez. III, nella motivazione della sentenza n. 64 del 8 gennaio 1997:

“ In altri termini in esito al procedimento - avente natura amministrativa - di legittimazione, da un lato, cessa il regime di inalienabilità e imprescrittibilità delle terre che diventano private, cioè nel patrimonio del Comune (e non, come si invoca in ricorso, «di proprietà» esclusiva del soggetto in favore del quale è stata pronunciata la legittimazione), dall'altro, viene emesso un provvedimento di natura concessoria (come tale impugnabile innanzi al giudice amministrativo) in forza del quale il privato acquista un diritto di natura reale, sul bene (v. Cass., Sez. Un., 9 novembre 1994, n. 9286,

nonché Cass. 23 giugno 1993, n. 6940, e, in precedenza, Cass. 15 giugno 1974, n. 1750); per effetto della legittimazione l'abusivo occupatore diventa titolare di un diritto soggettivo perfetto, con pienezza di facoltà, ma non certamente la proprietà (che rimane in capo al comune) (cfr., sempre nel senso che per effetto della legittimazione, sorge, in capo al privato, già occupante abusivo, non la proprietà sul terreno, ma «un diritto soggettivo di natura privatistica», valido erga omnes, Cass., Sez. Un., 21 novembre 1983, n. 6916; 8 novembre 1983, n. 6589).”

Che con l'affrancazione l'enfiteuta diviene proprietario del fondo col pagamento di una somma in denaro detta prezzo di affrancazione. Che l'enfiteuta può disporre del proprio diritto sia per atto tra vivi, sia per atto testamentario. Che l'enfiteuta è obbligato a migliorare il fondo, a pagare un canone annuo pari a 12 volte il reddito dominicale, a pagare le imposte sul fondo, a non cedere il fondo in subenfiteusi. Ha il diritto di godere del fondo e di raccoglierne i frutti, di affrancare il fondo pagando un prezzo di affrancazione pari a 15 volte il canone enfiteutico.

Vista la sentenza n. 143 del 1997 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, primo e quarto comma, della legge 22 luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiari perpetue), nella parte in cui, per le enfiteusi fondiari costituite anteriormente al 28 ottobre 1941, non prevede che il valore di riferimento per la determinazione del capitale per l'affrancazione delle stesse sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realtà economica.

Visto l'articolo 971 del Codice Civile, Libro Terzo, titolo quarto, che dispone: Se più sono gli enfiteuti, l'affrancazione può promuoversi anche da uno solo di essi, ma per la totalità. In questo caso l'affrancante subentra nei diritti del concedente verso gli altri enfiteuti, salva, a favore di questi, una riduzione proporzionale del canone. Se più sono i concedenti, l'affrancazione può effettuarsi per la quota che spetta a ciascun concedente. L'affrancazione si opera mediante il pagamento di una somma risultante dalla capitalizzazione del canone annuo sulla base dell'interesse legale. Le modalità sono stabilite da leggi speciali.

Visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

Visto che il signor Leccisi Giampaolo, nato a Pavia (PV) il 25 febbraio 1938 codice fiscale LCCGPL38B25G388X, residente a Roma (RM) in Via Gino Fumaioli n. 45, nella sua qualità di possessore livellario di immobile gravato da canone di natura enfiteutica, in data 21 settembre 2012, prot. n. 43740/I, ha presentato a questo Comune istanza intesa ad ottenere l'affrancazione del canone gravante sull'unità immobiliare distinta ora in N.C.E.U. al foglio 131 particella 223 sub 1 cat. A/7 classe 3 di n. 8,5 vani e particella 223 sub 3 cat. C/6 classe 2 di mq. 38, edificata sul terreno legittimato con Ordinanza del Commissario agli Usi Civici di Roma del 1937 distinto ora in N.C.T. al foglio 131 particella 223-225 (ENTE URBANO) di mq. 449 complessivi;

Che detto terreno risulta legittimato con Ordinanza del Commissario agli usi civici di Roma in data 3 aprile 1937 con l'imposizione di un canone di natura enfiteutica;

Che dalla documentazione prodotta e dagli atti d'ufficio non si è potuto accertare se il terreno legittimato con il Decreto del Commissario agli Usi Civici di Roma del 3 aprile 1937 al signor Consalvi Antonio fu Angelo sia stato eventualmente affrancato, anche in sede giudiziaria, dal canone di natura enfiteutica imposto sul terreno con il citato provvedimento del Commissario agli Usi Civici di Roma;

Accertato che, il Signor Leccisi Giampaolo, nato a Pavia (PV) il 25 febbraio 1938 codice fiscale LCCGPL38B25G388X, è subentrato nella titolarità dell'immobile a seguito di atto di assegnazione di

alloggio còoperativo del 10 dicembre 1972, repertorio n.63044 , raccolta n. 12379, rogante Dott. Edoardo Colozza , notaio in Roma, registrato a Roma in data 19 dicembre 1972 al n. 24557;

Visto il certificato di destinazione urbanistica redatto in data 12 ottobre 2012 attestante che il terreno oggetto della domanda di affrancazione è interessato dalle seguenti previsioni urbanistiche: Zona omogenea “C4” (espansione e ristrutturazione residenziale) con indice fondiario di fabbricabilità 0,50mc./mq. ;

Considerato che, ai fini dell'affrancazione di cui trattasi, il capitale di affranco pari ad €. 5.379,04 (cinquemilatrecentosettantanove/04) è stato determinato in applicazione della normativa vigente in materia, giusta atto del Servizio Usi Civici di questo Ente prot.n. 52941/U del 13.11.2012; regolarmente notificato alla Ditta richiedente senza opposizione, e che lo stesso è stato interamente versato al Comune di Terracina – Servizio di Tesoreria sul cc/bancario IBAN: IT86O0200874161000400061356, in data 4 gennaio 2013 - bolletta n. 27 del 07.01.2013 ;

Vista la circolare n. 2/2004 del 26 febbraio 2004 della Direzione Agenzia del Territorio recante disposizioni sull' idoneità della determinazione dirigenziale quale titolo idoneo per l'affrancazione dei canoni di natura enfiteutica;

Visti gli articoli 107 e 110 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di servizi ed il conferimento degli incarichi a contratto;

Ritenuto di dover provvedere in conformità all'indirizzo dato dal Sindaco con la sopraindicata nota n. 69119 del 21 dicembre 2010;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, con particolare riferimento alle competenze funzionali assegnate alla struttura organizzativa di interesse;

Visto il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (cd. “T.U.EE.LL.”);

Visto il provvedimento sindacale prot. n. 45875/U del 03 ottobre 2012 e la proroga prot. n. 59896/U del 21.12.2012, relativo al conferimento di incarico “*ad interim*” dirigenziale e la correlativa responsabilità tecnico-gestionale della Direzione del Dipartimento Urbanistica e Gestione del Territorio;

Visto la determina n. 748/Gen. del 19 ottobre 2012 e la successiva conferma del 7 gennaio 2013, con la quale al sottoscritto è stato conferito l'incarico di responsabilità tecnico-gestionale della Direzione del Settore Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio;

Ritenuta la propria competenza;

DETERMINA

1- di accogliere l'istanza presentata dal signor Leccisi Giampaolo , in data 21 settembre 2012, prot. n. 43740/I, a questo Comune istanza intesa ad ottenere l'affrancazione del canone gravante sull'unità immobiliare distinta ora in N.C.E.U. al foglio 131 particella 223 sub 1 cat. A/7 classe 3 di n. 8,5 vani e particella 223 sub 3 cat. C/6 classe 2 di mq. 38, edificata sul terreno legittimato con Ordinanza del Commissario agli Usi Civici di Roma del 1937 distinto ora in N.C.T. al foglio 131 particella 223-225 (ENTE URBANO) di mq. 449 complessivi;

2- di stabilire che, alla stipulazione del previsto contratto, da rogarsi dal Segretario Comunale, intervenga, per conto e nell'interesse di questa Amministrazione, il Responsabile del Settore Pianificazione Urbanistica, fermo restando che le relative spese saranno a carico dall'interessato;

3- di dare atto, che il capitale di affranco determinato in applicazione della normativa vigente in materia usi civici di questo Ente, per la complessiva somma di €5.379,04 (cinquemilatrecento-settantanove/04), giusta atto del servizio prot.n. 52941/U del 13.11.2012, regolarmente notificato alla Ditta richiedente senza opposizione, e che lo stesso è stato interamente versato al Comune di Terracina – Servizio di Tesoreria sul cc/bancario IBAN: IT86O0200874161000400061356, in data 4 gennaio 2013 e per lo stesso capitale di affrancazione è stata accertata l'entrata ;

4- di demandare al Dirigente del Dipartimento Finanziario l'acquisto di titoli di rendita pubblica con l'impiego della somma di cui al precedente punto 3;

5- di dare atto che il presente provvedimento:

- va comunicato, per doverosa conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite della Segreteria Generale;
- va annotato nel registro delle determinazioni e conservato agli atti dell'intestato Dipartimento – Segreteria Generale
- è trasmesso alla Dirigente del Dipartimento Finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 39 del vigente Regolamento di contabilità;
- va pubblicato all'Albo Pretorio on – line del Comune, ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Terracina, 22.01.2013


Il Responsabile del procedimento
(I.A. Anna Panagrosso)



Il Capo Servizio
(I.D.A. Carlo Capirchio)



Il Capo Settore
(I.D.T. Geom. Eugenio Pepe)



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 25 GEN. 2013 sull'Albo Pretorio on line del Comune (all'indirizzo: <http://www.gazzettaamministrativa.it>), ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69. -----

Terracina, 25 GEN. 2013

LA SEGRETERIA GENERALE

Il Delegato
Istruttore Amministrativo
Raimondo Panno
